



**Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio**

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt  
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Ab Innocentio XI. Ad Innocentium XII.

**Luxemburgi, MDCCXLI.**

89. Considerando la Santità &c. Concessione, Rinovatione, & ampliatione  
del porto Franco in Civita-Veccchia.

---

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74849](#)

1692.  
Franchitiae  
Portus  
quoad  
merces.

parimente sia interdetto, e prohibito alli Musici; Permette bensi la Santità Sua, che nell'elevatione nella S. Messa, e nell'espositione del Venerabile si possa, per eccitare la devorione de' fedeli, cantare qualche Motetto cavato dagl'Inni di S. Tommio, o Antifone registrate nel Breviario, e Messale Romano per l'Ufficio, e Messa, che si celebra nella Solemnità del Sanctiss. Sacramento, senza però che si mutino le parole. Auvertendo, che doppo questa dichiaratione contro li Maestri di Cappella, che comporranno, e Musici, che cantaranno, si procederà irremissibilmente alle pene contenute ne'sopradetti Ordini, i quali s'intendono in vigore di questa dichiaratione rinovata, & ad altre ancora corporali ad arbitrio della Santità Sua, e Nostro. Datum Romæ hac die 20. Augusti 1692.

G. Card. Vicarius.

Alexander Bonaventura Präpositus Secr.

LXXXIX.

Concessione, Rinovatione, &amp; ampliacione del porto Franco in Civitavecchia.

PALUZZO Cardinale Altieri Vescovo di Palestina, e della Santa Romana Chiesa Camerlengo.

ProPortus  
Civitatis  
Vetule  
commoditate.

**S. 1.** Considerando la Santità di Nostro Signore Papa IN NOCENZO XII. che l'accrescimento del Commercio, è negoziatione matritima sia per recare utile, e comodo molto considerabile al suo Stato Ecclesiastico, e che perciò l'ampliacione, e maggior comodo della sua Terra di Civitavecchia, come anche la concepcione, rinovatione, & ampliacione respectivamente del Porto Franco in quella, possino essere molto proficie non solo al medemo luogo, mà alla Città di Roma, & à tutto il suo Stato sudetto; Molto pertanto dal suo paterno Zelo, e provida attenzione verso i suoi Suditi, per accrescere, e rendere più commoda, e popolata la detta Terra di Civitavecchia, ha fatto publicamente notificare à chi volesse fabricarvi Case, Magazzini, o altri Edifici tanto dentro, che fuori di quella, che ricorra à Monsignor Tesoriere Generale, perchè gli sarebbero stati assignati gratis li Siti da fabricarvi, & usate altre facilità; Et havendo al medesimo fine risoluto di fabricare à spese della Reverenda Camera diverse Case nel Sito chiamato della Ténaglia, ha fatto parimente notificare, che tutti quelli, i quali vorranno attendere à pigliare sopra di se la detta Fabrica, debbano darne l'offerta sufficente per gl'atti delli Segretarii della Camera, similmente per servizio del luogo, per salute degl'Habitanti, e per comodo de' Vascelli, e Legni, che vi approdassero, hâ dato gl'ordini opportuni per condurvi in lunga distanza di venti, e più miglia un'acqua perfettissima, il cui aquedotto in parte è già fatto, e tuttavia fi continuerà fino al suo compimento.

**S. 2.** Essendo in oltre risoluta la Santità Sua di rinovare, anzi accrescere, & ampliare li commodi, Privilegi, & esenzioni, che dalla san. mem. di Urbano VIII. e di Clemente IX. suoi Predecessori mediante gli Editi de Cardinali Camerlenghi di Santa Chiesa nostri Antecessori pubblicati alli 4. Decembre 1630. & alli 25. Gennaro 1669. furono concessi al detto Luogo, e Porto di Civitavecchia, & à quelli, che vi havevessero condotto, o caricato merci, e fussero venuti in qualunque modo à negoziarvi. Per ordine espresso della Santità Sua datoci à bocca, e per l'autorità del Nostro Ufficio di Camerlengato rinoviamo, confermiamo, ampliamo, e concediamo l'infracritti commodi, gracie, esenzioni, e privilegi, cioè.

**S. 3.** Che il medesimo Porto di Civitavecchia sia indistintamente, & universalmente franco ad ogni Vascello, e Legno di qualsiasi portata, che vi verrà da qualunque parte del Mondo, con qualsivoglia robbe, mercanzie, vetrovaglie, o gracie, le quali tutte faranno per l'avvenire franche, libere, & esenti da ogni dazio, o gabella, alborragio, senzarie, & altri pesi, e che per l'addietro folslero solite pagarsi in detto Porto, o Terra.

**S. 4.** Et à Mercanti, o Capitani, o altri Padroni, e Commislati sopra carichi, Fattori di Vascelli, o di mercanzia arrivati in detto Porto, si conceda libera facoltà di poter mandare altrove, dove loro parerà tutto, o parte del carico loro, ancorche fosse vetrovaglia, o gracia con gli stessi, o con altri Vascelli senza pagamento di Gabella, Dazio, o altra gravezza, o regaglia.

**S. 5.** Parimente si concede loro facoltà di scaricare in Terra tutte, o parte di dette robbe, mercanzia, vetrovaglia, o gracia, e riporre in Magazzini, o altri luoghi particolari dentro la Terra di Civitavecchia, o nella Dogana pubblica, alli Custodi della quale in questo cafo si pagherà per ogni Collo quel poco, che farà conveniente per la guardia di dette robbe, e di poterle tenere, e conservare in detti luoghi tutto il tempo, che vorranno, e da quelli in una, o più volte estrarre per terra, o per mare senza gravezza d'alcun pagamento, e portarle à quei luoghi, che loro parerà.

**S. 6.** Et accadendo, che Dio non voglia, che da luoghi sospetti di Contragio, o di peste venghino in detto Porto Vascelli con Mercanzie, questi dovranno fare la solita purga, scioro, o sboro al Lazzaretto come si usa negli altri Porti, mentre però non moltirno patenti nette di haverla fatta in altri Porti, che in tal caso di parenti nette, e di viaggio seguito senza haver rocco luoghi sospetti si dara loro libera pratica. Auvertendo nondimeno ciascheduno, che durante detta purga faranno ben trattati, e provisti con buone condizioni di quanto farà loro di bisogno, e si abbrevierà il solito termine della purga, mentre non appariscano segni cattivi in essi.

**S. 7.** Et essendo, che la Lanterna è l'affiduramento della prefa del Porto à Naviganti, e che l'Anchoragio, et il riposo di essi ridotti in quello, e che per questi due commodi è necessaria una continua spesa, non deve perciò esser grave à Padroni de' Vascelli, o Mercanti, che ricevono tanto beneficio di contribuire per questo comodo qualche emolumento. Però pagherà ciaschedun Vascello di alto bordo di portata di Salme mille o più, voti, o carichi scudi due di questa moneta per l'Anchoragio, e scudo uno simile per la Lanterna. Gli altri Vascelli di portata sopra 200. Salme fino à mille pagheranno parimente carichi, o voti, uno scudo della medema moneta per l'Anchoragio, e baiochi cinquanta per la Lanterna. Ei i Vascelli di minor portata di Salme 200. paghino giuli due per l'Anchoragio, e giulio uno per la Lanterna.

**S. 8.** Dichiando, che non siano tenuti à detto pagamento quelli Vascelli, che sono di ritorno da Roma, ovvero che essendo partiti dal detto Porto fossero ritornati in esso per non poter proseguire il loro viaggio impediti dalla fortuna, o da altro.

**S. 9.** In oltre concede à tutti li Mercanti, Capitani, o Padroni di Vascelli come sopra licenza di poter per il ritorno del loro viaggio provedersi di ogni forte di vetrovaglie, e vivere, e d'ogn'altra cosa loro necessaria à prezzi convenienti, e di poter far Savora dove loro piacerà senza pagamento alcuno per servizio de lor Vascelli.

**S. 10.** E perche la diligenza, che si deve fare in nettare, e purgare il Porto, e Darfino faria vana, mentre non si procurasse di mantenerlo netto, o purgato. Però si prohibisce à qualsivoglia Vascello di qualsivoglia portata, & à suoi Padroni, e Capitani sotto pena di scudi cento per ciascuna

De Merca-  
torum li-  
bertate.De liber-  
tate exone-  
randi mer-  
tes illa-  
que trans-  
portandi.De casibus  
suspicio-  
nis conta-  
gionis.Taxa pro  
Anchora-  
gio, &  
Lanterna.In quibus  
casibus Ta-  
xa non sol-  
venda.De vietua-  
libus aliis  
que necel-  
fariis, pro  
dicesuris.De proje-  
ctionibus  
prohibitis  
in Portu,  
vel statio-  
ne Na-  
uum.

De falvo  
condutu  
pro deli-  
ctis, ac de-  
bitis extra  
Statuta.

Provvisorio  
pro celeri  
satisfactio-  
ne Creditori-  
torum.

volta di gettare nel Porto, o Darsina Savora, & altra immondizia, ma le dovranno portar à scaricare nel luogo, che loro farà assegnato dal Capitano del Porto.

**S. 11.** Si concede à tutti li negotianti, e Mercanti, e loro famiglie, Servitori, e Miniftri liberi falvo condotio, che non possino esser molestati per cause Civili, né Criminali, nè nelle robbe, ne anco nelle persone loro per qualunque debito, nè delitti, contratti, e fatti fuori dello Stato Ecclesiastico con dichiaratione, che non suffraghi loro questa esenzione per li contratti fatti, e per li delitti commessi nel medemo Stato Ecclesiastico.

**S. 12.** Acciò li Negotianti, e Mercanti per li contratti fatti in Civitavecchia, come anche per quelli fatti in qualunque Paese, Stato, o luogo, ne quali però sia definito, che il pagamento si facci in Civitavecchia, siano prontamente sodisfatti, e spediti senza esser trattenuti in longhezza, o spese, si ordina, che se gli facci subito ogni più sollecità, e sommaria giustitia, e che si proceda à tal effetto esecutivamente, sommariamente, di piano, havuto riguardo alla sola verità del fatto, e senza strepito, e figura di giudizio. Dato in Roma nella Camera Apostolica li 26. Settembre 1692.

P. Card. ALTIERI Camer.

G. BUSSI Audit.

FERDINANDO NUZZI Comm. Gen.

Astolfo Galloppi Segr. e Cancell. della Rev.  
Cam. Apof.

Declaratur inten-  
tio Sanctissimi  
confusori  
recepitur  
Pauperum

GASPAR Tit. S. Mariae Transtyberim S. R. E. Pres-  
byter Cardinalis Carpineus Sanctiss. D. N. Papa Vi-  
carius Generalis, Romanique Curia, ejusque Di-  
strictus Judge Ordinarius

**S. 1.** A Santità di Nostro Signore, che con affi-  
dua, & indefessa applicatione invigila per tutte le occorrenze del Grege Christiano com-  
messogli dalla Divina Provvidenza, non lascia anche con occhio di Paterna Carità di riguardare, e compa-  
tire le miserie de Poveri Mendicanti dell'uno, e l'altro sesso, che si ritrovano in quest'Alma Città di Roma, e che per sostentarsi hanno bisogno degl'altri; Però essendo stato informato, che per le calamità correnti, sijno, da qualche tempo in qua, cresciuti in numero considerabile, e che ogni giorno più vi concorrono da diverse parti del Mondi, come ad un sicuro rifugio per sollievo delle loro miserie. Quantumunque la medesima Santità Sua col mezzo del suo Elemosiniero, & altri à ciò deputati, somministri loro con larga mano in diversi luoghi, e forme, copiose elemosine, & il medemo non manchi di fare altre Pie Persone, Communità, e Collegii de Luoghi Più; In ogni modo non restano li medesimi Miserabili di affaticarsi per le Piazze, e Strade queffuando, & empiendo li luoghi, e Palazzi pubblici, e li medem Tempii dedicati à Iddio, di gride, e lamenti, anche in tempo de-

Divini Offiti con non poca perturbatione de' fedeli; e quello, che sommamente travaglia l'animo di Nostro Signore è, che non havendo luogo determinato, dove si recovrino, non vivono però soggetti ad alcuna Parocchia, nella quale possono essere instrutti ne Divini Precetti, e confortati col presidio de Santissimi Sacramenti. Acciò dunque possa opportunamente provvedere così alla salute dell'Anime loro, comme alli loro bisogni corporali, ha determinato, inherendo alla pia disposizione di Sisto V. suo Predecessore di radicularli tutti in uno, e più luoghi, ne quali, non solamente habbino li necessarii alimenti, ma vi trovino comodità di letti, e di vestiti, & ogn'altro necessario per souvenire, e recreare le loro miserie, & havendo perciò deputato una Congregatione de Sig. Cardinali, e di alcuni Prelati, hanno questi per dar principio, e buon regolamento à quest'opera pia, risoluto d'aver prima una nota distinta del numero, e qualità di detti poveri mendicanti, e delle loro qualità.

**S. 2.** Però in virtù del presente Editto notifichiamo, & ordiniamo ad ogni persona dell'uno, e l'altro sesso, che si trovi in stato di mendicare in Roma, che dentro il termine di otto giorni da cominciare il di 12. Ottobre, comparischino nel Portico di S. Maria in Trastevere dalle 15. fino alle 17. hora la mattina, & il giorno dalle 21. sino alle 23. hore, dove si prenderà nota del loro nome, cognome, eta, e patria, e loro qualità, dalla persona, che farà Noi per detto effetto deputata, acciòche sopra le loro persone, e bisogni, si possa provvedere opportunamente.

**S. 3.** E perche molti, ancorche validi, e sani, e potendo con le loro industrie, e fatighe procacciarsi il vitto, vanno in ogni modo mendicando, e togliendo in tal forma il sostentimento degl'alteri inhabili, e più bisognosi; Però ordiniamo, che à quelli, che faranno degni, di essere souvenuti coll'elemosine, si dia un segno distintivo da portarsi da lora in luogo visibile, & apparente, finche verranno rinchiusi, e soltentati nel luogo, o luoghi come sopra da destinarsi, & à tutti gli altri, alli quali per esser stimati validi e sani, e incapaci di detto segno, prohibiamo espressamente, che non ardischino di questuare per la Città, Case, Palazzi, e Chiese, sotto pena di essere Carcerati, e dello sfratto per la prima trasgressione, e per la seconda di tre tratti di Corda in publico, & contravenendo la terze volta, sotto pena di essere mandati à lavorare in Civitavecchia.

Dichiarando, che la presente Notificazione, & Editto pubblicato, & affisso che sarà nel luoghi soliti, obblighi ciascheduno, come se fosse stato ad ogni uno personalmente notificato, & intimato. Datum Romae ex Aedibus nostris die v. Octobris 1692.

G. Card. Vicarius.

Alessandro Preposto Bonaventuri Secr.

#### EDITTO.

**GIO. BATTISTA SPINOLA** dell'una, e l'altra Signatura Referendario, di Roma, & suo distretto Governator Generale, e Vice Camerleno.

**L**a Santità di Nostro Signore per eseguire il disegno di chiudere li Poveri in luoghi dove habbiano la debita coltura per l'Anima, e l'affidanza per il Corpo, vuole cominciare dall'era più debole, e più bisognevole d'aiuto. Quindi è, che per evitare la confusione, Monsig. Ilustriss. e Reverendissimo Gio. Battista Spinola di

Pauperes  
compar-  
ant ad se  
describi-  
ciendum.

Fiat dele-  
ctus Inva-  
lidorum,  
quibus de-  
tur Tessera  
pro men-  
dicando, à  
validis  
quibus  
queftu-  
betur.

Indicitur  
delectus  
Puer-  
rum, &  
Puellarum  
ad affigna-  
da illis lo-  
ca pro ali-  
mentis, &  
educatio-  
ne,